



**BANDO PER LA MOBILITÀ VERSO PAESI APPARTENENTI AL PROGRAMMA (PROGRAMME COUNTRIES) E VERSO PAESI TERZI (PARTNER COUNTRIES) NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS PLUS - AZIONE CHIAVE 1 - MOBILITÀ INDIVIDUALE AI FINI DELL'APPRENDIMENTO**

**Anno accademico 2023/2024**

**Chiusura candidature on-line: 22/03/2023 ore 14:00**

*Le condizioni previste dal presente bando potranno subire delle modifiche e delle integrazioni, in seguito all'adozione di ulteriori disposizioni da parte delle Autorità europee e nazionali competenti. Le eventuali modifiche saranno ufficializzate sul sito <http://internazionale.unibas.it/site/home.html> sezione "Bandi".*

*I contenuti del presente Bando sono da intendersi indicativi e sotto condizione, in attesa degli esiti della Call 2023 e della conseguente sottoscrizione dell'accordo finanziario tra l'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire e l'Università degli Studi della Basilicata. Tutte le attività e i relativi finanziamenti previsti dal Bando sono quindi passibili di modifiche che verranno ufficializzate con successive disposizioni e comunicate agli studenti attraverso i canali istituzionali.*



## Sommario

<b>ART. 1 – INFORMAZIONI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
1.1 IL PROGRAMMA ERASMUS+ PER STUDIO, FINALITÀ .....	3
1.2 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ .....	4
1.3 DURATA DELLA MOBILITÀ .....	4
1.3.1 Estensione della durata della mobilità .....	5
1.3.2 Interruzione/riduzione della durata della mobilità .....	5
1.4 DESTINAZIONI E SCELTA DELLA SEDE.....	6
1.4.1 Mobilità verso il Regno Unito e Svizzera .....	7
1.5 RICONOSCIMENTO ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE IN MOBILITÀ ERASMUS.....	7
<b>ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO ERASMUS+ STUDIO .....</b>	<b>8</b>
2.1 REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA .....	8
2.2 REQUISITI LINGUISTICI .....	9
2.2.1 Requisiti linguistici da possedere al momento della candidatura online.....	9
2.2.2 Requisiti linguistici richiesti dalle sedi estere.....	10
2.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA .....	10
2.4 MOTIVI DI ESCLUSIONE.....	12
2.5 SELEZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE.....	12
2.6 ACCETTAZIONE, RINUNCE, SUBENTRI .....	14
2.7 PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA, RECLAMI .....	15
2.8 RIAPERTURA BANDO.....	15
2.9 CORSI ON-LINE PROMOSSE DALL'UE PER LA PREPARAZIONE LINGUISTICA STUDENTI ERASMUS - OLS.....	15
2.10 ADEMPIMENTI STUDENTI VINCITORI .....	16
2.11 EQUIPARAZIONE STUDI E SERVIZI .....	16
<b>ART. 3 - FINANZIAMENTI.....</b>	<b>17</b>
3.1 CONTRIBUTI CON FONDI EUROPEI .....	18
3.2 CONTRIBUTI PER LE MINORI OPPORTUNITÀ .....	21
3.2.1 Top-up studenti con minori opportunità .....	21
3.2.2 Contributo integrativo .....	22
3.3 TRATTAMENTO FISCALE DEI CONTRIBUTI .....	23
3.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA .....	23
3.4.1 Rimodulazione dei contributi e recuperi.....	24
<b>ART. 4 – INGRESSO NEL PAESE OSPITANTE, ASSICURAZIONI E ASSISTENZA SANITARIA .....</b>	<b>26</b>
<b>ART. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .....</b>	<b>27</b>
<b>ART. 6 – CODICE DI COMPORTAMENTO - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</b>	<b>27</b>
<b>ART. 7 – INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI .....</b>	<b>28</b>
<b>ALLEGATI .....</b>	<b>28</b>



## ART. 1 – INFORMAZIONI GENERALI

### 1.1 IL PROGRAMMA ERASMUS+ PER STUDIO, FINALITÀ

L’Azione chiave 1 del Programma comunitario ERASMUS+ per il periodo 2021-2027 sostiene, tra le altre attività, la **mobilità internazionale delle studentesse e degli studenti iscritti/e a corsi di studio di I, II e III ciclo<sup>1</sup>** presso un Ateneo Partner estero (v. punto 1.4), con il quale l’Università degli Studi della Basilicata ha stipulato appositi Accordi Inter-Istituzionali Erasmus+, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- frequenza di intere unità didattiche come previsto dall’ordinamento dell’Università ospitante (corsi e/o moduli) e relative prove d’esame;
- ricerche finalizzate alla stesura della tesi di laurea, sulla base di un piano di lavoro approvato dal relatore e dal docente responsabile nell’istituzione ospitante<sup>2</sup>;
- attività programmate nell’ambito dei dottorati di ricerca, secondo modalità stabilite dal Collegio dei Docenti;
- periodo di studio combinato con un periodo di tirocinio, purché il tirocinio venga svolto sotto la supervisione della stessa Università dove lo/la studente realizzerà il periodo di studio e le due attività siano effettuate o in maniera consecutiva o contemporaneamente. Il periodo di studio e tirocinio verrà considerato, nell’insieme, periodo di studio<sup>3</sup>. La durata complessiva del periodo di mobilità combinata (studio + tirocinio) segue le regole di finanziamento e la durata minima della mobilità per studio (v. punto 1.3);
- tirocinio curriculare (solo se previsto dall’ordinamento didattico, con attribuzione di crediti formativi e obbligatorietà) è possibile, previa accettazione<sup>4</sup> da parte della sede straniera presso la quale si ha intenzione di svolgere l’attività, effettuare il tirocinio curriculare all’estero anche nell’ambito del Programma Erasmus per studio, anche se non accompagnato da corsi o seminari, in quanto tale periodo di tirocinio ha a tutti gli effetti valore di periodo di studio.

purché esplicitate nel Learning Agreement ed approvate dalle competenti strutture didattiche e di ricerca (Consiglio di Corso di Studio, Collegio dei docenti, ecc.) dell’Università degli Studi della Basilicata e dalla Istituzione straniera ospitante, **prima della partenza**. La delibera darà atto della coerenza del programma di studio che lo/la studente seguirà all’estero con il proprio percorso di studio.

**AVVERTENZA:** il/la partecipante **non potrà sostenere alcun esame/attività presso l’Università degli Studi della Basilicata, né conseguire il titolo finale prima della conclusione del periodo di soggiorno all’estero e previo riconoscimento delle attività svolte durante il periodo Erasmus, ivi compresa la preparazione della tesi di laurea. Qualsiasi attività didattica e di ricerca svolta presso l’UNIBAS durante il periodo di mobilità potrà essere annullata.**

Eventuali modifiche al presente bando saranno ufficializzate esclusivamente mediante avviso sul sito delle relazioni internazionali <https://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html>.

<sup>1</sup> I ciclo = laurea; II ciclo= laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, Master universitario di I livello; III ciclo= dottorato di ricerca; specializzazione (corso post-laurea magistrale); master universitario di II livello.

<sup>2</sup> Tenuto conto che in alcune università non è ammesso svolgere attività di tesi se non in collegamento con attività di studio corrispondente almeno all’iscrizione a un corso e all’acquisizione dei crediti previsti attraverso il superamento dell’esame, sarà cura dello/della studente verificare l’esistenza o meno di tale eventualità nella sede prescelta

<sup>3</sup> Ove possibile, i tirocini dovrebbero essere una parte integrante del programma di studio dello/della studente. Seguire corsi presso un istituto di istruzione superiore non può essere considerato un tirocinio.

<sup>4</sup> Attenzione: Alcune sedi universitarie potrebbero non consentire il tirocinio come attività ammissibile nell’ambito dell’ERASMUS studio, ma solo ed esclusivamente per l’ERASMUS traineeship, specie se trattasi di unica attività da svolgere in mobilità.

## 1.2 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ

Al fine di garantire l'accesso al Programma alle/agli studenti provenienti da qualsiasi tipo di contesto, ambiente e indirizzo di studi, la mobilità Erasmus+ ai fini di studio **potrà essere svolta secondo le seguenti modalità:**

- a. **in presenza all'estero (mobilità fisica):** svolta fisicamente all'estero presso l'Università ospitante.
- b. **in modalità mista (mobilità blended):** associando un periodo in presenza all'estero ad un periodo virtuale dall'Italia. La parte virtuale può essere svolta prima, durante o dopo la parte fisica. Le componenti virtuali e fisiche potranno svolgersi in qualsiasi ordine, ma **SENZA** sovrapporsi. **La componente fisica della mobilità blended dovrà rispettare la durata minima di 2 mesi (60 gg. completi e continuativi all'estero)**, ad eccezione della mobilità di breve durata (*short-term mobility* v. art.1.3 lett.b). I periodi in presenza e quelli virtuali (sia che si tratti di mobilità lunga o breve) vanno pianificati in coerenza con il percorso accademico della/del partecipante e dei risultati dell'apprendimento da conseguire, nonché concordati ed autorizzati da entrambe le sedi coinvolte (Unibas e sede di accoglienza) prima dell'inizio della mobilità. Sarà cura della/del partecipante contattare la sede prescelta, per verificare la disponibilità ad attivare una blended mobility e/o una short-term mobility, definendo altresì le modalità di svolgimento di tale mobilità (numero di mesi in presenza e in modalità virtuale, fase di svolgimento della mobilità virtuale, ecc.). La/il partecipante dovrà specificare modalità e durata nell'ipotesi di piano di studio (**Allegato I**) da allegare alla domanda di candidatura.

La mobilità fisica dovrà essere svolta in un paese partner diverso dall'Italia e dal paese in cui la/lo studente risiede durante gli studi<sup>5</sup>. Durante il programma le/gli studenti sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza indicate previste dall'organizzazione ospitante.

## 1.3 DURATA DELLA MOBILITÀ

Il Programma prevede la possibilità di effettuare più periodi di studio o studio+ tirocinio all'estero nella medesima annualità o in diverse annualità per un totale di 12 mesi (360 gg.), 24 mesi (720 gg.) nel caso di ciclo unico, per ogni ciclo di studio al quale si è iscritti (I, II o III ciclo)<sup>6</sup> anche frazionato in più mobilità, indipendentemente dal numero e dal tipo di mobilità effettuati, ma non eccedere i 360 gg. per anno accademico di riferimento. Ai fini del raggiungimento del numero massimo di mesi per ciclo di studio non sono conteggiati i periodi di mobilità virtuale svolti anche nell'ambito di una *blended mobility*.

Sono ammesse le seguenti tipologie di mobilità:

- a. **mobilità fisica di lunga durata** (*long-term physical mobility*) della durata minima in presenza all'estero di **2 mesi (60 giorni completi), o un trimestre accademico completo, fino ad un massimo di 12 mesi (360 gg.) per anno accademico di riferimento**. Per la **mobilità blended il periodo minimo** da svolgere in presenza all'estero **dovrà rispettare la durata minima stabilita dal Programma Erasmus+ (2 mesi, 60 gg. completi e continuativi)** (v. anche punto 1.2. lett. b.).

<sup>5</sup> Nel caso delle sedi universitarie distaccate (branch campus) dipendenti dall'istituto madre e che rientrano nell'ambito della stessa carta Erasmus (CEIS), come paese di invio si intende quello in cui ha sede l'istituto madre. Non è pertanto possibile organizzare azioni di mobilità tra sedi distaccate e il rispettivo istituto madre rientranti nell'ambito della stessa CEIS.

<sup>6</sup> V. nota 1

- b. **mobilità fisica di breve durata** (*short-term mobility*) (mobilità mista – punto 1.2 - e mobilità di breve termine durante il dottorato) **della durata minima in presenza all'estero di 5 giorni e massima di 30 giorni**, finalizzata a facilitare l'accessibilità e la partecipazione al programma anche a coloro che per svariati motivi (ad esempio a causa del proprio indirizzo di studio o perché hanno meno opportunità di partecipazione, per motivi lavorativi, familiari, di salute o accademici) non sono in grado di realizzare una mobilità lunga. Per le/gli studenti di I o II ciclo la mobilità di breve termine deve essere **obbligatoriamente** associata ad una componente virtuale<sup>7</sup> che preveda il rilascio di almeno **3 crediti ECTS**.

In entrambi i casi il periodo di mobilità all'estero e la modalità di realizzazione dello stesso dovranno essere specificati nel contratto di apprendimento (Learning Agreement) ed autorizzati dal Consiglio di Corso di Studio/Collegio dei docenti almeno un mese prima dell'inizio della mobilità; il verbale autorizzativo dovrà essere notificato all'Ufficio via email ([outgoing@unibas.it](mailto:outgoing@unibas.it)). Le mobilità sia verso i Programme che i Partner Countries dovranno realizzarsi, pena la revoca del contributo, tra il 1° giugno 2023 e il 30 settembre 2024.

La durata della mobilità per studio non è a discrezione del/della partecipante, ma stabilita dall'accordo Inter-Istituzionale sottoscritto tra l'Unibas e l'Università partner.<sup>8</sup>

### 1.3.1 ESTENSIONE DELLA DURATA DELLA MOBILITÀ

Per coloro che si recano all'estero in mobilità di lunga durata il periodo di permanenza all'estero potrà eventualmente essere esteso, previa richiesta motivata del partecipante alla/al [Coordinatrice/tore di Dipartimento/Scuola](#), solo per comprovati motivi formativi e tenendo comunque presente che la durata complessiva del soggiorno presso la sede estera dovrà essere continuativa, non eccedere i 360 gg. per anno accademico e rientrare nei 12 mesi ammissibili per ciclo di studio (24 mesi nel caso di ciclo unico). Per maggiori dettagli si rinvia al sito web <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-studio.html>, sezione “*arrivo/durante*”>box “*prolungamento*”. L'accettazione della richiesta da parte dell'Istituto non dà automaticamente diritto all'assegnazione di contributi extra, che saranno attribuiti solo qualora vi fossero fondi disponibili. In tal caso si continuerà a beneficiare dello status di “*studente Erasmus*”, ma non del contributo finanziario. **Lo/la studente può produrre al massimo un'istanza di proroga. La richiesta dovrà pervenire all'ufficio, completa e firmata dalle parti coinvolte almeno un mese prima del termine della mobilità inizialmente concordata.**

**N.B.:** Nel caso in cui si sia costretti a rispettare un periodo di quarantena nel rispetto delle norme vigenti nel paese estero, il periodo sarà conteggiato ai fini della determinazione della durata totale della mobilità e del relativo contributo.

### 1.3.2 INTERRUZIONE/RIDUZIONE DELLA DURATA DELLA MOBILITÀ

<sup>7</sup> Erasmus+ Programme Guide “*Any student, in particular those who are not able to participate in a long-term physical mobility for studies or for traineeships, may combine a shorter physical mobility with a virtual component. [...] In these cases physical mobility must last between 5 days and 30 days and be combined with a compulsory virtual component facilitating collaborative online learning exchange and teamwork. A blended mobility for studies must award a minimum of 3 ECTS credits.*” (<https://www.erasmusplus.it/programma/documenti-ufficiali/>)

<sup>8</sup> Nel caso di riduzioni delle mensilità da parte della sede di destinazione, notificate all'Ufficio, la durata della mobilità ed i contributi assegnati saranno adeguati alle mensilità stabilite dal partner, sempreché siano state opportunamente notificate all'Ufficio; nel caso in cui occorra ridurre il numero di mesi all'estero previsti negli accordi Inter-istituzionali di riferimento, purché nel rispetto della durata minima prevista dal programma, è necessario produrre tempestivamente e, comunque, prima della sottoscrizione dell'Accordo finanziario, apposita nota autorizzativa, a firma della/del docente responsabile dell'accordo di mobilità o della/del Coordinatrice/tore di Dipartimento/Scuola, contenente idonea motivazione e relativa accettazione da parte dell'Università ospitante.

La/il partecipante può richiedere, per comprovati motivi da notificare via email all'Ufficio Mobilità Internazionale e alla sede estera, di interrompere/ridurre il periodo di mobilità all'estero. In tal caso se il numero di mensilità/giorni risultasse inferiore a quello programmato, sarà tenuto alla restituzione delle mensilità/giorni assegnate/i ma non utilizzate/i; se il numero di mensilità/giorni dovesse risultare inferiore al periodo minimo ammissibile da Programma, sarà tenuto alla restituzione dell'intero importo ricevuto (v. anche Art. 3.4.1)

Nel caso di interruzione dell'attività durante il periodo di mobilità, il periodo di interruzione non sarà considerato ai fini del calcolo del contributo del supporto individuale<sup>9</sup>.

Infine, qualora si dovessero verificare situazioni non prevedibili o eventi non controllabili che non siano attribuibili ad errori o negligenza delle parti e che si dimostrino insormontabili a dispetto di tutte le dovute precauzioni adottate, il periodo di permanenza all'estero potrà essere interrotto per causa di forza maggiore<sup>10</sup>.

#### 1.4 DESTINAZIONI E SCELTA DELLA SEDE

La mobilità Erasmus per studio può riguardare qualsiasi ambito disciplinare e ciclo di studi e svolgersi negli Atenei Partner, appartenenti ad uno dei seguenti gruppi, con cui l'Università degli Studi della Basilicata ha stipulato un Accordo Inter-Istituzionale Erasmus+:

- a. **Gruppo Programme Countries – Stati membri dell'Unione Europea e Paesi terzi associati al Programma** - che include gli Stati membri dell'Unione Europea, i Paesi dello Spazio Economico Europeo, i Paesi candidati all'adesione all'UE<sup>11</sup>;
- b. **Gruppo Partner Countries - Paesi terzi non associati al Programma** - che include tutti i Paesi del mondo che non rientrano nel gruppo dei Programme Countries. **N.B. Regno Unito e la Svizzera rientrano in questo gruppo**<sup>12</sup>.

L'elenco completo delle **sedì universitarie europee ed extra-europee** con le quali l'Ateneo ha sottoscritto accordi Erasmus+ è disponibile all'indirizzo web <https://unibas.erasmusmanager.it/ufficio/gestione-finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx>;

Il/la candidato/a potrà indicare nella domanda fino ad un massimo 3 destinazioni, purché il settore disciplinare di riferimento dell'accordo (*Isced code*) sia attinente ed affine al proprio corso di studio ed ai relativi obiettivi formativi. Per la scelta della sede si consiglia di rivolgersi alla coordinatrice o al coordinatore di dipartimento/scuola e/o alla/al responsabile dell'accordo – docente referente – e di consultare i siti delle università partner per eventuali condizioni ostative che possano precludere la mobilità<sup>13</sup>. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni stabilite potrebbe comportare il rifiuto da parte del partner straniero ad accogliere lo/la studente.

<sup>9</sup> L'eventuale periodo di chiusura per ferie della sede ospitante non verrà conteggiato ai fini del raggiungimento del periodo minimo di permanenza.

<sup>10</sup> Per causa di forza maggiore si intende qualsiasi situazione non prevedibile o evento non controllabile dalle parti, che impedisca di adempiere ai propri impegni nell'ambito di un Accordo, che non sia attribuibile ad errori o negligenza delle parti e che si dimostri insormontabile a dispetto di tutte le dovute precauzioni adottate. Difetti nelle attrezzature o nel materiale, o ritardi nella loro disponibilità (se non imputabili a cause di forza maggiore), contenziosi di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere addotte a cause di forza maggiore dalla parte inadempiente.

<sup>11</sup> L'elenco completo dei Paesi presso i quali è possibile recarsi siano essi europei che extra-europei è disponibile sul sito dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire all'indirizzo <http://www.erasmusplus.it/programma/paesi-partecipanti/>

<sup>12</sup> v. nota 12. **Attenzione:** le mobilità verso la RUSSIA (Regione 4), BIELORUSSIA e l'UCRAINA (regione 2) sono sospese.

<sup>13</sup> ad esempio, scadenze tassative troppo ravvicinate per l'inoltro – sia telematicamente che in forma cartacea - della documentazione prevista (application form, learning agreement for studies, ecc.), requisiti linguistici specifici, incompatibilità tra proprio piano di studio e l'offerta didattica delle Istituzioni prescelte. Le date di presentazione della documentazione al partner straniero sono disponibili sui siti delle Università, normalmente sul sito degli Uffici Erasmus/relazioni Internazionali, nonché cliccando su "visualizza" a latere di ogni accordo di scambio nella sezione Report accordi <https://unibas.erasmusmanager.it/ufficio/gestione-finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx>. In casi eccezionali lo/la studente potrà rivolgersi all'Ufficio Mobilità Internazionale-





Le preferenze espresse dai/dalle candidati/e non sono vincolanti e potranno essere modificate dalla Commissione di Ateneo per le Relazioni internazionali qualora ne ravvisasse l'opportunità e, in ogni caso, subordinatamente alla compatibilità del programma di studio proposto dai/dalle candidati/e con gli ordinamenti didattici delle sedi e alla necessità di razionalizzare l'utilizzo di tutte le sedi disponibili. Nel caso in cui sia stata presentata domanda per settori disciplinari non pertinenti al proprio corso di studio, la candidatura verrà comunque accettata, ma con riserva (v. successivo ART. 2, punto 2.5).

**N.B.** I/le candidati/e di cittadinanza di un Paese diverso dall'Italia, temporaneamente residenti ed iscritti presso l'UNIBAS, potranno effettuare la mobilità nel loro Paese di origine a condizione che ricevano parere favorevole della sede di destinazione prescelta; resta fermo il principio secondo il quale nel processo di selezione sarà data priorità agli/alle studenti che svolgeranno il periodo di studio in un Paese diverso dal proprio.

#### 1.4.1 MOBILITÀ VERSO IL REGNO UNITO<sup>14</sup> E SVIZZERA

A partire dal nuovo programma Erasmus + 2021-2027, il Regno Unito e la Svizzera sono *Partner Countries*. Le mobilità verso tali paesi sono pertanto garantite ma i **contributi sono coperti da fondi comunitari equiparati a quelli previsti per i *Programme Countries*** (v. Art. 3 Finanziamenti). Tutti i requisiti previsti dal presente bando per i *Programme Countries* vengono dunque applicati anche agli studenti che si candidano per scambi verso UK e Svizzera.

Gli studenti che verranno selezionati per le sedi britanniche dovranno tener conto che:

- dovranno rispettare le regole di ingresso previste dal Regno Unito e, di conseguenza, informarsi per il visto d'ingresso e l'assicurazione sanitaria. Per approfondimenti: <https://www.gov.uk/browse/visas-immigration>;
- i costi di visto, assicurazione sanitaria ed eventuali altri costi richiesti per l'ingresso nel Regno Unito o per l'accettazione da parte della sede britannica non potranno essere coperti dall'Università degli Studi della Basilicata;
- nella maggior parte dei casi le università britanniche, anche per rilasciare la lettera di invito ai fini dell'ottenimento del Visto, in base alla durata dello scambio, richiedono certificazioni linguistiche ad hoc. Si consiglia di controllare con attenzione le pagine web delle sedi ospitanti e, eventualmente, contattarle direttamente per maggiori informazioni.

#### 1.5 RICONOSCIMENTO ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE IN MOBILITÀ ERASMUS

Il periodo di mobilità internazionale costituisce parte integrante del percorso formativo e gode del pieno riconoscimento accademico, sulla base di quanto concordato preventivamente con il Corso di Studi di appartenenza e con l'Ateneo ospitante tramite il *Learning Agreement for Studies*<sup>15</sup> (piano di studi per il periodo di mobilità) e certificato, al termine del periodo, dalla sede ospitante attraverso il *Transcript of Records*. L'attività pianificata e concordata per il periodo in mobilità deve essere

---

[outgoing@unibas.it](mailto:outgoing@unibas.it). Nel caso in cui la scadenza per la presentazione della documentazione al partner, o nomina da parte dell'Ateneo, in particolare per le mobilità con inizio nel primo semestre o per un intero anno accademico, sia ravvicinata o scaduta lo/la studente potrà presentare la candidatura per tale destinazione esclusivamente se il soggiorno Erasmus dovesse aver luogo nel secondo semestre e sia prevista una seconda data di inoltro della documentazione al partner.

<sup>14</sup> Approfondimenti: <http://www.erasmusplus.it/news/istruzione-scolastica/mobilita-erasmus-per-il-regno-unito-domande-e-risposte-su-requisiti-per-il-visto/>; <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/the-uk-and-erasmus>

<sup>15</sup> Per informazioni dettagliate sul *Learning Agreement*, sulle modalità di compilazione e sulle tempistiche, nonché sulle eventuali modifiche da apportare, se necessarie, consultare le sezioni "pre-partenza" e "arrivo/durante" del sito <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-studio---le-novita-della-programmazione-2127.html>



coerente con l'ambito disciplinare (Area ISCED) specificato nell'accordo bilaterale siglato tra l'Università degli Studi Basilicata e la sede estera e rispettare le procedure di cui al "[Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata](#)", emanato con D.R. n. 267 del 2 agosto 2018, a cui si rimanda integralmente. L'istruzione della pratica per il riconoscimento è a cura dello studente e della/del Coordinatrice/Coordinatore di Dipartimento/Scuola. Per approfondimenti: <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-studio.html>, sezione al "rientro".

Il mancato raggiungimento da parte dello/della studente dei risultati attesi, di cui all'art. 9 del succitato Regolamento, può giustificare una richiesta di rimborso parziale o totale della borsa individuale, come da ART.3, punto 3.2, del presente bando. La clausola non si applica nei confronti di coloro che siano stati impossibilitati a completare il proprio programma di studio all'estero per cause di forza maggiore<sup>16</sup> o circostanze attenuanti attestate dalla/dal Coordinatrice/Coordinatore di Dipartimento/Scuola e riconosciute per iscritto dall'AN.

## ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO ERASMUS+ STUDIO

### 2.1 REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Possono presentare domanda per la mobilità Erasmus ai fini di studio le/gli studenti cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un altro Paese partecipante al Programma (UE ed extra-UE) temporaneamente residenti in Italia ed iscritti all'UNIBAS che, alla data di chiusura del bando:

- siano immatricolati e/o iscritti al 1° anno e successivi e, comunque, non oltre il 3° anno fuori corso, di un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, nonché gli immatricolati e/o iscritti ad un master universitario di I e II livello, ad un dottorato di ricerca o alla Scuola di Specializzazione in beni Archeologici presso l'Università degli Studi della Basilicata; le/gli studenti iscritti al 1 anno ad un corso di laurea, laurea a ciclo unico dovranno aver conseguito almeno 20 CFU al momento della chiusura del bando;
- siano in possesso della conoscenza linguistica di almeno una lingua estera (vedi sezione Requisiti linguistici) che, ai soli fini del presente Bando, non deve necessariamente essere quella della/e sede/i indicate tra le preferenze;
- siano in procinto di conseguire o in possesso di un titolo accademico di I (laurea) o II (laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico) ciclo e che intendano recarsi in mobilità nel ciclo di studio successivo.<sup>17</sup> In tal caso la mobilità potrà aver luogo solo dopo l'iscrizione formale al ciclo di studio, **pena la decadenza dal beneficio**<sup>18</sup>;
- abbiano già effettuato un periodo di mobilità Erasmus nel medesimo ciclo di studio e che hanno ancora a disposizione un pacchetto minimo di due mesi (60 gg. completi e continuativi), 5 gg. nel caso di mobilità a breve termine (v. 1.3 lett. b.) da trascorrere all'estero. I periodi di mobilità precedenti o in corso dovranno essere obbligatoriamente dichiarati nel

<sup>16</sup> V. nota 11.

<sup>17</sup> In tal caso la candidatura andrà presentata per le borse destinate agli/alle studenti iscritti/e al corso di studio successivo [es: uno/una studente in procinto o che ha conseguito il titolo accademico di I ciclo (laurea) potrà candidarsi per i posti previsti per il II ciclo (laurea magistrale)]

<sup>18</sup> Il possesso del titolo, così come la condizione di laureando, dovrà essere certificata all'interno della domanda ESSE3 nel questionario obbligatorio.





questionario all'interno della domanda online e contenere tutte le indicazioni richieste<sup>19</sup>. Le dichiarazioni rese dagli/dalle studenti saranno sottoposte a verifica.

- siano iscritti ad un corso di studio internazionale volto al conseguimento di titolo doppio/multiplo sempreché in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti.

Le/i candidate/i iscritte/i al terzo anno di un corso di dottorato di ricerca, nel rispetto del numero minimo di mensilità ammissibili, dovranno obbligatoriamente concludere il periodo all'estero prima del termine del ciclo di studio (è considerata la data di fine del 3° anno e non la data dell'esame finale).

Per i/le candidati/e di cittadinanza di uno dei paesi UE ed extra-UE temporaneamente residenti ed iscritti presso l'UNIBAS, riferirsi all'ART. 1, punto 1.4.

**Non possono presentare domanda** coloro che:

- risultino iscritti/e al primo anno di un corso di laurea o di un corso di laurea a ciclo unico che non abbiano maturato almeno 20 CFU alla data di chiusura del bando;
- risultino iscritti/e, non regolarmente in corso, ad un corso di laurea, laurea specialistica/magistrale, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico oltre il 3° anno fuori corso;
- nello stesso periodo di godimento della borsa Erasmus, fruiscano di qualsiasi altro tipo di borsa di studio o contributi rinvenienti ad altri programmi/azioni finanziati dall'Unione Europea, comprese le borse per frequentare Joint Master Degree/Erasmus Mundus Action1 (ad eccezione di eventuali borse di studio o prestiti nazionali di cui risultino titolari), nonché altri finanziamenti assegnati per trascorrere un periodo di studio all'estero per lo svolgimento della medesima attività, ivi compreso il contributo per la preparazione tesi gestito dalle Strutture primarie (Dipartimenti/Scuole);
- non abbiano a disposizione il numero di mesi/giorni minimi previsti dal Programma Erasmus+.

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione prescritti dal bando.

## 2.2 REQUISITI LINGUISTICI

La Commissione Europea raccomanda un'adeguata conoscenza della lingua del Paese di destinazione (o dell'inglese per i Paesi di lingua minoritaria). Tale conoscenza dovrà essere dimostrata dal vincitore della mobilità al momento dell'*application* presso la sede estera, tramite una specifica certificazione/attestato le cui caratteristiche sono definite dalla sede estera.

Il requisito linguistico richiesto da UNIBAS per la partecipazione al presente Bando NON è legato al requisito linguistico che invece il candidato dovrà dimostrare autonomamente alla sede estera nei modi e tempi indicati dalla stessa.

### 2.2.1 REQUISITI LINGUISTICI DA POSSEDERE AL MOMENTO DELLA CANDIDATURA ONLINE

Come indicato all'art. paragrafo 2.1, la conoscenza di almeno una lingua estera oltre l'italiano è condizione obbligatoria per potersi candidare al presente Bando di mobilità.

<sup>19</sup> per le dichiarazioni relative ai periodi di mobilità ancora in corso, è necessario riportare il numero di mesi di mobilità che lo/la studente prevede di effettuare o riportati nell'accordo istituto/studente); i mesi di tirocinio post-laurea devono essere conteggiati all'interno del ciclo di studi a cui il candidato era iscritto al momento della candidatura.

La conoscenza linguistica dovrà essere autocertificata dallo studente nell'apposito questionario. L'autocertificazione dovrà riportare tutte le informazioni idonee per l'identificazione del tipo di certificazione posseduta (data di conseguimento, valutazione ottenuta secondo il CEFR, l'Ente che l'ha rilasciata, l'indirizzo completo dell'Ente comprensivo di telefono, e-mail e sito web), pena la non ammissibilità. Per ogni lingua dichiarata sarà preso in considerazione **esclusivamente** il livello più elevato. Non sono assegnati punteggi per la conoscenza della lingua italiana.

Gli studenti madrelingua<sup>20</sup> dovranno produrre apposita autocertificazione come specificato nell'**Allegato II** al bando.

**Sono ammissibili le certificazioni/attestazioni ottenute/esami sostenuti da non più di 24 mesi alla data di scadenza della domanda come specificato nell'Allegato II.**

### 2.2.2 REQUISITI LINGUISTICI RICHIESTI DALLE SEDI ESTERE

Le sedi estere, tra i requisiti di ammissione allo scambio, richiedono una conoscenza linguistica certificata.

E' di **esclusiva** responsabilità della/del partecipante:

- verificare i requisiti linguistici richiesti dall'università di destinazione sui siti delle sedi estere<sup>21</sup>;
- informarsi sulla lingua in cui sono tenuti i corsi nell'università di destinazione;
- acquisire **il livello e/o la certificazione linguistica** (es. certificato IELTS/Cambridge/DELF/DELE ecc.) e predisporre la documentazione necessaria a comprovare la competenza linguistica richiesta dalla sede di destinazione entro i termini fissati dal *partner* stesso.

L'indicazione della competenza linguistica richiesta dall'Ateneo ospitante si riferisce, per la maggior parte dei *partner*, alla propria offerta formativa in generale, pertanto è indispensabile verificare la lingua richiesta per la frequenza dei singoli insegnamenti che si intende inserire nel *Learning Agreement*. Ogni studente è tenuto a controllare attentamente le pagine web delle Università estere dove sono indicati i requisiti linguistici.

**Attenzione:** Il possesso del livello di competenza linguistica richiesto dall'università di destinazione è **condizione necessaria** per l'accettazione da parte della stessa università e quindi per la fruizione della borsa.

Tutti gli studenti vincitori di una mobilità Erasmus+ 23/24 dovranno, inoltre, sostenere, prima della partenza, un assessment test online sulla piattaforma europea OLS, secondo le indicazioni riportate all'Art. 2.9 del presente bando.

### 2.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Prima di presentare la domanda le/gli studenti interessati/e sono tenuti a consultare e rispettare quanto riportato nella "Guida per l'iscrizione al bando Erasmus+ SMS attraverso l'applicativo ESSE3 – Cineca" scaricabile nella sezione **Bandi** del sito <https://internazionale.unibas.it/site/home/bandi/scheda9500043.html>.

<sup>20</sup> in conformità con quanto previsto dalla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 5494 del 29/12/1982 (rif. C.U.N. del 30/10/1982), la qualità di soggetto madrelingua straniera viene riconosciuta "ai cittadini italiani e stranieri solo quando sia comprovato che essi abbiano compiuto almeno l'intero ciclo dell'istruzione elementare e secondaria nel paese di cui intendono professare la lingua, presso scuole statali o private (riconosciute) della stessa nazionalità". Il madrelinguismo corrisponde al livello C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).

<sup>21</sup> Attenzione: le informazioni riportate nella sezione report accordi <https://unibas.erasmusmanager.it/ufficio/gestione-finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx> potrebbero anche non essere aggiornate, per cui riferirsi ai siti delle sedi estere.



La candidatura dovrà essere presentata obbligatoriamente online attraverso l'applicativo informatico ESSE3 <https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do>, dalla data di pubblicazione del presente bando **al 22/03/2023 ore 14:00**.

Il/la candidato/a dovrà quindi:

- compilare la domanda on line disponibile alla voce di menù "MOBILITA' INTERNAZIONALE OUTGOING" > "BANDI DI MOBILITÀ";
- allegare i documenti richiesti;
- conservare la ricevuta di iscrizione. **Non è richiesto l'invio telematico** all'Ufficio della ricevuta e dei documenti in quanto disponibili nell'applicativo ESSE3.

La corretta compilazione della candidatura sarà indicata nel sistema con un simbolo verde in corrispondenza dello stato di iscrizione al bando. Candidature incomplete non saranno prese in considerazione.

Nell'ambito del presente bando il candidato potrà presentare domanda per una mobilità verso i *Programme Countries*, selezionando il modulo di candidatura "**Bando SMS studio 2023/2024 Programme Countries**" o per una mobilità verso i *Partner Countries*, selezionando il modulo di candidatura "**Bando SMS studio 2023/2024 Partner Countries**". Non è possibile presentare domanda per entrambi i gruppi Programme e Partner countries.

A pena di esclusione dalla selezione, il candidato dovrà allegare alla domanda, in formato .pdf:

- a. copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità in corso di validità (le/gli studenti extra-UE iscritti all'UNIBAS oltre al passaporto, dovranno fornire copia del permesso di soggiorno)
- b. copia fotostatica della tessera sanitaria;
- c. ipotesi piano di studio e motivazione (**Allegato I**) per tutte le sedi indicate, debitamente firmata dal/dalla [Coordinatore/trice della struttura primaria](#) di riferimento<sup>22</sup>. L'ipotesi di programma NON si configura come progetto formativo definitivo da svolgere in mobilità, ma è finalizzata alla valutazione del/della candidato/a. Il Piano di Studio (*Learning Agreement*) da svolgere durante la mobilità Erasmus+ sarà elaborato dallo/dalla studente solo dopo l'assegnazione definitiva della sede straniera e dopo la nomina ufficiale da parte dell'Ufficio MobInt a cui seguirà email informativa da parte dell'Università di destinazione<sup>23</sup>;
- d. documentazione attestante il livello linguistico:
  - in caso di possesso di certificazioni linguistiche internazionali, compilare e allegare l'apposita autocertificazione unitamente alla copia del certificato posseduto e alla copia del documento di identità, secondo quanto riportato nell'**Allegato II**, lett. a);
  - nei casi previsti dalle lettere da b) a f) dell'**Allegato II**, effettuare l'upload della documentazione a disposizione, incluso, eventualmente, uno screenshot dell'esame registrato nel sistema di gestione della carriera studente – ESSE3;
- e. autocertificazione del diploma di laurea SOLAMENTE se il titolo di primo o secondo ciclo è stato conseguito presso altro ateneo, da dichiarare obbligatoriamente nel questionario;
- f. i/le dottorandi/e che intendano partecipare al bando e che beneficiano di borsa dottorale, oltre ai succitati documenti, dovranno obbligatoriamente dichiarare nel questionario se

<sup>22</sup> Nel caso di **doppia candidatura** una per i Programme, una per i Partner countries occorre compilare due Allegati I da allegare alla corrispondente domanda di partecipazione

<sup>23</sup> Informazioni sulla compilazione del Learning agreement sono disponibili sul sito <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-studio---le-novita-della-programmazione-2127.html>, sezione "prima"

optare per la maggiorazione della borsa per periodo all'estero o per il finanziamento Erasmus+ (comunitario ed universitario). In nessun caso i contributi sono cumulabili; I/le candidati/e si impegnano a visionare sistematicamente il sito delle Relazioni Internazionali e le pagine di riferimento <http://internazionale.unibas.it/site/home.html>, nonché la sezione bandi <http://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html> per eventuali avvisi, news, pubblicazione graduatorie, download documenti, ecc. La pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto non sarà data alcuna comunicazione scritta o telefonica a coloro che partecipano.

## 2.4 MOTIVI DI ESCLUSIONE

La mancata trasmissione della candidatura secondo le modalità previste al punto 2.3 entro la scadenza indicata, comporta l'esclusione della candidatura.

Saranno, inoltre, automaticamente esclusi/e i/le candidati/e le cui domande risulteranno:

- trasmesse secondo modalità diverse da quelle indicate al punto 2.3;
- incomplete o errate negli elementi essenziali;
- prive degli allegati di cui al punto 2.3;
- contenenti dichiarazioni non veritiere,

Non saranno presi in considerazione documenti pervenuti dopo la scadenza del bando, a seguito della pubblicazione delle graduatorie provvisorie, nella fase dei ricorsi e/o inviate con altri mezzi.

## 2.5 SELEZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Le borse di studio ERASMUS+ per studio saranno assegnate a seguito di una selezione basata su criteri di merito accademico. La selezione sarà effettuata dalla Commissione d'Ateneo per le Relazioni Internazionali.

Le graduatorie saranno formulate in base ai seguenti criteri:

- a. anno di corso al quale il/la candidato/a è iscritto;
- b. coerenza del piano di studio con l'area disciplinare (corso di studio/codice ISCED) della/e sede/i prescelta/e indicata nella domanda di partecipazione alla selezione. Nel caso in cui la Commissione dovesse ravvisare incongruenze, essa procederà all'assegnazione della sede idonea per lo svolgimento del periodo di studio Erasmus+;
- c. numero degli esami e della media della votazione riportata;
- d. conoscenze linguistiche del/della candidato/a relative alla/e lingua/e di insegnamento e al livello linguistico richiesto dalla sede/i prescelta/e o del Paese prescelto, ovvero della lingua inglese.

Ai fini del calcolo della graduatoria, saranno adottati i seguenti parametri:

Anno di corso	Profitto/merito (max 30 punti)	Carriera (max 30 punti)	Conoscenza linguistica (max 20 punti)	Motivazione e pertinenza piano di studio proposto/sede di destinazione (max 20 punti)
---------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	---



I anno Laurea e LM c.u. (solo per candidati con min. 20 CFU)	Voto di maturità espresso in 30esimi (esclusa la lode)	numero di crediti acquisiti/crediti anno di riferimento (60)*30	A1 2 punti; A2 5 punti; B1 14 punti; B2 18 punti; C1 19 punti; C2 20 punti.	
II anno Laurea e LM c.u.	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (120)*30	come sopra	
III anno Laurea e LM c.u.	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (180)*30	come sopra	
IV anno LM c.u.	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (240)*30	come sopra	
V anno LM c.u.	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (300)*30	come sopra	
I anno LM	Voto laurea triennale espresso in 30esimi (escluso lode)	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (60)*30	come sopra	
II anno LM	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (120)*30	come sopra	
Dottorandi	voto di laurea magistrale/specialistica espresso in 30esimi (escluso lode)	La Commissione attribuirà fino ad un max. di 30 punti per la valutazione della congruenza delle attività da svolgere all'estero	come sopra	
I anno specializzazione	voto di laurea magistrale/specialistica espresso in 30esimi (escluso lode)	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (35)*30	come sopra	
II anno specializzazione	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (70)*30	come sopra	
	Peso carriera e merito 60% del totale		Peso lingua e congruenza 40%	

Il punteggio finale è dato dalla somma delle colonne profitto/merito e carriera per tutti gli esami regolarmente verbalizzati in carriera entro la data di chiusura del bando. **Esami sostenuti ma non verbalizzati, prove in itinere e prove parziali non sono ritenuti validi per il calcolo del**



**punteggio di graduatoria.** È preciso compito della/dello studente controllare la propria carriera on-line, segnalare eventuali discrepanze alla segreteria studenti e richiedere l'aggiornamento. Punti aggiuntivi saranno attribuiti dalla commissione per la conoscenza linguistica e pertinenza del piano di studio proposto con la sede di destinazione.

Qualora si dovessero ravvisare incongruenze tra le destinazioni indicate dai/dalle candidati/e e il settore disciplinare dell'accordo (*ISCED code*), la Commissione valuterà, caso per caso, se accettare o meno la domanda, ricollocando la/il candidata/o su una sede più consona al suo percorso di studi. In tal caso, per l'attribuzione del posto di scambio, la priorità sarà data a coloro che nella domanda di partecipazione hanno indicato tale destinazione tra le opzioni possibili (prima e/o seconda scelta).

La Commissione redigerà la graduatoria in base al punteggio realizzato dalla/dal candidata/o ed assegnerà un'unica sede di destinazione tra quelle indicate nella domanda, tenendo in debito conto la preferenza espressa (ove possibile), la coerenza tra il corso di studio e l'area disciplinare dell'accordo, nonché le conoscenze linguistiche. Nel caso di destinazioni aperte sia a studenti di I o II ciclo che a quelli di III ciclo, la priorità sarà data agli/alle studenti di III ciclo.

A coloro che risulteranno idonei ma non vincitori, la Commissione, in base al punteggio realizzato, alla coerenza tra il corso di studio e l'area disciplinare dell'accordo, nonché alle conoscenze linguistiche, proporrà, ove possibile, una sede di destinazione alternativa.

Saranno, infine, esclusi dalla selezione coloro che nell'anno accademico precedente non hanno prodotto formale rinuncia con le modalità e entro i termini previsti dall'apposito bando Erasmus+ pregiudicando il buon esito del Progetto di mobilità.

## 2.6 ACCETTAZIONE, RINUNCE, SUBENTRI

Ad avvenuta assegnazione da parte della Commissione, le/i candidate/i idonee/i riceveranno email automatica dal sistema ESSE3 per confermare o meno la sede attribuita collegandosi ai servizi online di ESSE3<sup>24</sup>.

Coloro che intendano rifiutare la destinazione proposta dovranno immediatamente contattare la Coordinatrice/il Coordinatore di Dipartimento/Scuola per l'individuazione di una sede diversa che sia compatibile con il proprio corso di studio e compilare il modulo "**Richiesta Cambio destinazione**" scaricabile dal sito delle Relazioni Internazionali alla pagina <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/articolo9508661.html>. In entrambi i casi il termine è fissato a **5 giorni dall'email di notifica**.

Coloro che non effettueranno l'accettazione entro i termini e con la modalità prevista saranno considerati rinunciatari senza ulteriori comunicazioni da parte dell'ufficio amministrativo competente

In caso di **rinuncia, dopo la formale accettazione**, il/la beneficiario/a è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Mobilità Internazionale ([outgoing@unibas.it](mailto:outgoing@unibas.it)), adducendo congrua motivazione. Il modulo è scaricabile dalla sezione "documenti" > "prima della partenza" del sito web delle Relazioni Internazionali, all'indirizzo <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/articolo9505800.html>. Tanto al fine di consentire eventuali scorrimenti di graduatoria senza arrecare pregiudizi a coloro che sono idonei, ma non vincitori o procedere ad eventuali riassegnazioni di fondi. In caso di rinuncia **ad avvenuta nomina ufficiale da parte dell'ufficio alla sede estera**, il/la beneficiario/a è tenuto/a

<sup>24</sup> In caso di problemi tecnici dell'applicativo ESSE3 l'Ufficio provvederà ad avvisare direttamente la/il candidato.



a darne immediata comunicazione all'ufficio ([outgoing@unibas.it](mailto:outgoing@unibas.it)), alla sede estera sulla quale è stato nominato e al/alla [Coordinatore/trice del proprio Dipartimento/Scuola](#).

Nel caso di **rinuncia prodotta ad avvenuta sottoscrizione dell'Accordo finanziario di mobilità**, il/la partecipante che non abbia trascorso all'estero il numero minimo ammissibile di mensilità/giorni (2 mesi nel caso di mobilità di lunga durata, 5 giorni nel caso di mobilità di breve durata), sarà tenuto/a alla restituzione dell'intero importo percepito, in caso contrario sarà invece tenuto alla restituzione delle sole mensilità/giorni percepiti e non utilizzati.

**N.B.** Coloro che non produrranno formale e tempestiva rinuncia, entro i termini e con le modalità sopra descritte, non potranno partecipare alla selezione nel successivo anno accademico. La rinuncia, anche dopo aver sottoscritto il contratto, purché avvenga formalmente, non pregiudicherà la partecipazione del rinunciataro alla selezione nel successivo anno accademico.

## 2.7 PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA, RECLAMI

La graduatoria definitiva sarà pubblicata esclusivamente sul sito delle Relazioni Internazionali, sezioni BANDI <http://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html>.

**ATTENZIONE:** La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e, pertanto, **non sarà data altra comunicazione, né scritta né telefonica, al/alla partecipante**.

Eventuali segnalazioni e reclami potranno essere presentati in forma scritta, esclusivamente via email: [mobint@unibas.it](mailto:mobint@unibas.it) all'Ufficio Mobilità Internazionale dell'Università degli Studi della Basilicata entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

## 2.8 RIAPERTURA BANDO

Eventuali posti non assegnati potranno essere messi a concorso, verificata la disponibilità in bilancio, mediante avviso, pubblicato sul sito internet alla sezione BANDI <http://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html> e pubblicato nella sezione *Eventi e news* del sito delle relazioni internazionali <http://internazionale.unibas.it/site/home.html>.

Per i requisiti generali e quelli relativi ai singoli posti di scambio, nonché per le modalità di presentazione della domanda per posti non assegnati in fase di selezione, si applicano le stesse disposizioni di cui al presente bando.

## 2.9 CORSI ON-LINE PROMOSSI DALL'UE PER LA PREPARAZIONE LINGUISTICA STUDENTI ERASMUS - OLS

Le/gli studenti che saranno selezionati/e per lo svolgimento di una mobilità a fini di studio sono tenuti a curare la preparazione linguistica prima e durante il periodo di mobilità e a impegnarsi a raggiungere il requisito della conoscenza linguistica richiesto dalla sede ospitante, attenendosi alle indicazioni dei livelli di competenza linguistica riportate negli accordi interistituzionali. Per favorire l'acquisizione delle competenze linguistiche necessarie al proficuo svolgimento del periodo di mobilità all'estero, nonché per promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica la/lo studente selezionata/o è fortemente incoraggiata/o ad utilizzare un supporto linguistico, quale l'OLS attivato dalla Commissione Europea, accessibile in modo fluido e semplice. Nel rispetto della nota 13/2022 dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, datata 28/12/2022, a causa della mancata integrazione tra il BM (Erasmus+ project management and reporting tool) e la EU Academy, è stata revocata l'obbligatorietà del test di valutazione OLS prima della mobilità, così come quella del test finale di valutazione OLS che si potrà fare in diverse fasi dell'apprendimento.



Attraverso la piattaforma OLS le/i partecipanti interessate/i a migliorare le proprie competenze linguistiche possono scegliere di seguire corsi di lingua online, in una o più lingue, prima e durante il soggiorno all'estero, così come partecipare alle “communities of learners” e ai forum OLS per dialogare e dibattere sulle diverse esperienze di apprendimento linguistico.

Il nuovo sistema di valutazione delle competenze linguistiche è attualmente in fase di implementazione per cui si raccomanda fortemente di effettuare il test iniziale e di inviarne il risultato all'indirizzo [outgoing@unibas.it](mailto:outgoing@unibas.it): le/i partecipanti alla mobilità saranno informati sulle procedure da seguire ed aggiornamenti, non appena la Commissione Europea fornirà agli Istituti indicazioni sulle modalità di utilizzo e verifica dello svolgimento del test iniziale e dei corsi.

## 2.10 ADEMPIMENTI STUDENTI VINCITORI

La mobilità Erasmus+ è **subordinata all'accettazione della/dello studente da parte dell'Istituto ospitante** che potrebbe, nel caso di mancato rispetto delle scadenze fissate, mancanza o incompletezza dei documenti richiesti, carenza requisiti tra i quali anche quelli linguistici, incompatibilità tra programma di studio proposto e disponibilità dell'offerta formativa, ecc., decidere di non accettare lo/la studente. Per tutte le procedure connesse al bando e per gli adempimenti **obbligatori** a cui le/gli studenti sono tenuti **prima, durante e dopo la mobilità** si rimanda alla consultazione delle rispettive sezioni del sito web:

<https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-studio.html>

**AVVERTENZA:** Le/gli studenti potranno recarsi in mobilità all'estero solo dopo:

- ✓ aver sottoscritto l'Accordo di mobilità;
- ✓ aver regolarizzato il pagamento delle tasse universitarie presso l'UNIBAS per l'anno accademico 2023/2024<sup>25</sup> ;
- ✓ aver ricevuto, prima della partenza, da parte di entrambe le sedi universitarie, l'approvazione del programma di studio proposto (*Learning Agreement for studies*)<sup>26</sup>. Eventuali eccezioni (quali, ad esempio, ritardo nell'approvazione da parte dell'Università di destinazione conseguente a quella da parte dall'UNIBAS) dovranno essere comprovate da apposita comunicazione da parte della sede estera.

## 2.11 EQUIPARAZIONE STUDI E SERVIZI

Le/gli studenti vincitori di borsa Erasmus + godono dello "status" di studente Erasmus che prevede:

**presso l'UNIBAS:**

<sup>25</sup> Vds. Per i periodi di mobilità che iniziano prima dell'apertura delle iscrizioni all'a.a. 23/24, sarà considerata valida l'iscrizione all'a.a. 22/23. Tuttavia, l'iscrizione all'a.a. 23/24 dovrà essere formalizzata all'apertura delle iscrizioni nel rispetto delle scadenze amministrative dell'Unibas (Regolamento per la determinazione delle tasse, contributi ed esoneri degli/delle studenti (per informazioni rivolgersi direttamente alle Segreterie studenti di riferimento). Per coloro che intendono partecipare al bando e che intendono laurearsi nella sessione straordinaria a.a. 22/23 sarà considerata valida l'iscrizione al 22/23 e la mobilità dovrà concludersi prima del conseguimento del titolo. Qualora non dovessero più conseguire il titolo finale entro la sessione straordinaria a.a. 22/23, sarà necessario formalizzare l'iscrizione all'anno accademico 23/24.

<sup>26</sup> Per le modalità di compilazione ed approvazione, si rimanda al “Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli/dalle studenti dell'Università degli Studi della Basilicata”, nonché alle informazioni disponibili nella sezione “prima della partenza” e alle guide disponibili nella sezione “documents” del sito relazioni internazionali <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-studio.html>.



- ⇒ il riconoscimento dell'intero periodo di studio svolto all'estero con esito positivo tramite il trasferimento dei relativi crediti, purché risultanti dal Learning Agreement for Studies approvato prima della partenza e certificate dall'Istituto ospitante.

**presso la sede ospitante:**

- ⇒ l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie (spese/tasse di frequenza, iscrizione, esame, accesso ai laboratori e/o biblioteche), salvo contributi specifici richiesti. (eventuali eccezioni in tal senso, se comunicate dalla sede estera, sono segnalate nelle informazioni contenute negli accordi Inter-Istituzionali Erasmus). L'istituto ospitante potrebbe tuttavia richiedere il pagamento di un piccolo importo al fine di coprire eventuali costi per l'utilizzo di servizi in essere presso la sede ospitante, applicando un trattamento identico a quello degli/delle studenti locali;
- ⇒ l'estensione della copertura assicurativa di Ateneo per responsabilità civile e infortuni durante l'espletamento all'estero delle attività di studio, tirocinio, ricerca per tesi;
- ⇒ la fruizione di eventuali servizi gratuiti offerti agli/alle studenti (es.: corsi di lingua, supporto nella ricerca dell'alloggio, orientamento, tutoraggio).

### ART. 3 - FINANZIAMENTI

L'idoneità per un posto in mobilità non dà diritto automaticamente al finanziamento delle mensilità assegnate.

Ad eccezione dei/delle **candidati/e con minori opportunità che si recano in Paesi Extra-ue**, per i quali il contributo finanziario sarà comunque garantito, il Programma Erasmus+ prevede anche la mobilità di studenti che, pur soddisfacendo tutti i requisiti e pur beneficiando di tutti i vantaggi correlati con lo status di studente Erasmus, **non percepiscono in parte o in toto (“a zero grant”) il contributo comunitario Erasmus**. Tutte le clausole del presente bando, ad eccezione di quelle relative al finanziamento e all'erogazione delle borse, si applicano anche agli/alle studenti “a zero grant”.

Nel caso di mobilità **verso Paesi extra-ue parzialmente a “zero grant”** di durata superiore ai 5 mesi l'Unibas, nel rispetto della raccomandazione della Commissione Europea, si impegna a finanziare almeno il periodo corrispondente alla durata media europea (5 mesi nel caso di mobilità per studio)<sup>27</sup>; la durata minima del finanziamento equivale alla durata minima della mobilità.

Per l'anno accademico 2023/2024, i contributi verranno assegnati, nel rispetto dei limiti fissati dal Decreto Ministeriale di riferimento, in base al valore ISEE e/o ISEE Parificato o PIL pro-capite PPA risultante all'Ateneo per l'a.a. 2022/2023, sulla base del Regolamento per la contribuzione studentesca per l'a.a. 2022/2023. I dati ISEE 2022 saranno recuperati dal sistema ESSE3<sup>28</sup>.

**Il contributo finanziario complessivo** per il periodo di mobilità consta di fondi:

- europei assegnati dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE;
- ministeriali assegnati dal MUR-Ministero dell'Università e della Ricerca.

<sup>27</sup> Cfr. Pag. 21 - Higher Education Mobility Handbook For Higher Education Institutions (Grant Applicants and Beneficiaries)

<sup>28</sup> Le/gli studenti dovranno richiedere l'attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario “ISEE 2022” e, all'interno della procedura informatizzata Esse3, dovranno rilasciare il “consenso” affinché l'Ateneo acquisisca direttamente dall'INPS il valore ISEE, accedendo al Sistema Informativo dell'ISEE (SII). In caso di mancata compilazione della dichiarazione DSU presso gli enti accreditati CAF, o in caso di mancata autorizzazione all'Ateneo per il recupero di tali dati, lo/la studente viene collocato automaticamente nella fascia di reddito massima anche ai fini del calcolo della borsa e delle relative anticipazioni.

Se disponibili, agli/alle studenti vincitori, non assegnatari di contributi siano essi europei o ministeriali, sarà erogato un contributo, di importo pari a quello comunitario/ministeriale, su fondi di Ateneo.

I contributi alla mobilità Erasmus+ per studio, siano essi di natura comunitaria, ministeriale (MUR) o d'istituto, sono erogati, **fino ad esaurimento fondi**, solo per la mobilità fisica e in base all'effettiva durata in giorni attestati dalla certificazione di frequenza rilasciata dall'ente ospitante (*Confirmation of attendance* e *Transcript of Records*). Essi sono destinati a coprire parte delle spese sostenute all'estero dal partecipante e non la totalità delle stesse e variano a seconda:

1. della tipologia di mobilità (lunga durata/*Long-term mobility* o breve durata/*Short-term mobility*);
2. del Paese di destinazione, secondo i seguenti gruppi:

<b>PROGRAMME COUNTRIES</b>	
GRUPPO 1 (costo della vita ALTO)	Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Lichtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Svezia. Paesi partner della Regione 14: Isole Fær Øer, Svizzera, Regno Unito.
GRUPPO 2 (costo della vita MEDIO)	Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo Paesi Partner dalla Regione 13: Andorra, Monaco, San Marino, Stato della Città del Vaticano
GRUPPO 3 (costo della vita BASSO)	Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lituania, Lettonia, Ungheria, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Macedonia del Nord, Turchia.
<b>PARTNER COUNTRIES E PAESI TERZI NON ASSOCIATI AL PROGRAMMA (ESCLUSE REGIONI 13 E 14)</b>	
Paesi Partner delle Regioni 1-12	

3. della Situazione Economica Patrimoniale (ISEE);
4. della tipologia del viaggio (se prevista e solo su fondi europei).

### 3.1 CONTRIBUTI CON FONDI EUROPEI

CARATTERISTICHE	MOBILITA' NEI PROGRAMME COUNTRIES compresi Paesi Partner Regioni 13 e 14		MOBILITA' NEI PARTNER COUNTRIES esclusi Paesi Partner Regioni 13 e 14	
	BREVE DURATA	LUNGA DURATA	BREVE DURATA	LUNGA DURATA
Durata (min-max effettiva, senza gg. di viaggio o eventuale tolleranza) da attestato finale	5 – 30 giorni	2 – 12 mesi	5 – 30 giorni	2 – 12 mesi



<b>Giorni ammissibili per il viaggio<sup>29</sup></b>	Da 0 a 6 gg. (2 gg. di viaggio facoltativi se viaggio standard, fino a 6 gg. se viaggio green)	4 gg. se viaggio green	Da 0 a 6 gg. (2 gg. di viaggio facoltativi se viaggio standard, fino a 6 gg. se viaggio green)	4 gg. se viaggio green
<b>Voce A - Contributo (Individual Support)</b>	<b>GIORNALIERO</b>	<b>MENSILE</b>	<b>GIORNALIERO</b>	<b>MENSILE</b>
	Fino al 14° giorno € 70,00; Dal 15° al 30° giorno € 50,00	<b>Gruppo 1</b> € 350,00 <b>Gruppo 2</b> € 300,00 <b>Gruppo 3</b> € 250,00	Fino al 14° giorno € 70,00; Dal 15° al 30° giorno € 50,00	€ 700,00
<b>Voce B - Contributo aggiuntivo all'Individual Support per studenti con minori opportunità<sup>30</sup></b>	<b>Soggiorno</b>	<b>Soggiorno mensile</b>	<b>Soggiorno</b>	<b>Soggiorno mensile</b>
	fino al 14° giorno € 100,00; Dal 15° al 30° giorno € 150,00	€ 250,00	fino al 14° giorno € 100,00; Dal 15° al 30° giorno € 150,00	€ 250,00
	<b>Voce C - Viaggio</b>		<b>Voce C - Viaggio</b>	
	rimborso in base alle fasce chilometriche ( <b>non obbligatorio</b> )		rimborso in base alle fasce chilometriche ( <b>OBBLIGATORIO</b> )	
<b>Voce D - Contributo viaggio green<sup>31</sup></b>	se del caso € 50,00		Facoltativo. Se del caso, contributo viaggio green (pari ad € 50,00)	

**Voce A – Individual Support** – erogato a tutti i partecipanti aventi diritto a seconda della durata della mobilità e del Paese di destinazione. Al supporto individuale potrebbero aggiungersi, se previsti, i giorni ammissibili per il viaggio (a seconda della tipologia del viaggio).

<sup>29</sup> Da aggiungere all'Individual Support (**Voce A**). I giorni di viaggio vanno sommati alla durata effettiva del periodo di mobilità Erasmus certificata dalla sede ospitante al rientro in sede e, pertanto, non devono essere inclusi nel certificato (*certificate of attendance*). Per beneficiare dei giorni di viaggio, così come del Top-up viaggio green o del contributo per il viaggio (se previsto) le/i partecipanti dovranno **produrre apposita autocertificazione con allegati i documenti del viaggio**.

<sup>30</sup> Si intendono coloro che, per motivi economici, sociali, culturali, geografici o di salute, legati alla provenienza da un contesto migratorio, o per motivi quali disabilità e difficoltà di apprendimento o qualunque altro motivo, inclusi quelli che possono dare luogo a forme di discriminazione ai sensi dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si trovano ad affrontare ostacoli che impediscono loro di godere di un accesso effettivo alle opportunità offerte dal programma. Il criterio generale di ammissione degli/delle studenti ai benefici del contributo finanziario integrativo è quella **dell'attendibilità della condizione, tale che sia verificabile dall'ateneo**: "Sono da considerarsi studenti e neo-laureati con minori opportunità gli individui: in **svantaggio economico** (secondo le indicazioni che saranno successivamente indicate in accordo con l'Autorità Nazionale - MUR); con **problemi fisici, mentali e di salute** certificati dal medico o con certificato di invalidità; **differenze culturali** es. individui provenienti da contesto migratorio e rifugiati, minoranze nazionali o etniche, persone con difficoltà di adattamento linguistico e di inclusione culturale ecc.; **gli studenti con figli minori; gli studenti che lavorano; gli studenti che sono atleti professionisti; gli studenti orfani di almeno un genitore; gli studenti figli di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata**". La/il partecipante dovrà fornire specifica documentazione che attesti la condizione e giustifichi la necessità di un supporto per l'inclusione. "Inoltre può essere considerato criterio preferenziale ma non esclusivo, quello relativo agli studenti di iscritti a tutti gli indirizzi di studio sotto-rappresentati nei programmi di mobilità ed alle studentesse iscritte a corsi di studio STEM" (Allegato III – convenzione finanziaria Unibas/An 2022).

<sup>31</sup> E' da considerarsi ecologico "**green**" il viaggio effettuato con treno, pullman, car pooling (nolo auto condivisa con più persone, no auto di un singolo per viaggio in comune) bici. Il viaggio in aereo, nave, auto privata (anche se elettrica), moto non è da considerarsi viaggio ecologico (green). Nel caso di viaggi misti, es: treno + aereo, in linea di massima se per la tratta più lunga del viaggio è stato utilizzato il treno allora è da considerarsi green altrimenti sarà un viaggio standard (ulteriori indicazioni saranno fornite non appena disponibili da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire).

**Voce B – Top-up studenti con minori opportunità<sup>32</sup>** - si rimanda all'Art. 3.2 Contributi Aggiuntivi studenti Minori opportunità.

**Voce C – Contributo per il viaggio** - calcolato in base alle fasce chilometriche mediante il [Calcolatore di distanza](#) (v. tabella di seguito) e differenziato a seconda che si tratti di viaggio standard o green. Il contributo unitario per il viaggio è obbligatorio, previa presentazione dei documenti di viaggio, per le/i soli partecipanti:

- ✓ **con minori opportunità in mobilità di breve e lunga durata verso i Partner countries** (ad eccezione dei Paesi terzi non associati al Programma delle Regioni 13 e 14).

Per le/i partecipanti in short mobility con minori opportunità verso i Programme Countries, nonché per tutti gli altri partecipanti in mobilità di breve o lunga durata verso Partner Countries non associati al Programma, ad eccezione dei Paesi terzi delle Regioni 13 e 14, l'assegnazione del contributo per il viaggio e degli eventuali giorni previsti per il viaggio sono a discrezione dell'Ateneo.

**N.B.** coloro che ricevono il **contributo viaggio green** per fasce chilometriche – **Voce C** -non riceveranno il top-up per viaggio green – **Voce D** - e viceversa, sempre che ammissibile.

<b>Distanze di viaggio</b> Per stabilire le fasce Km di riferimento utilizzare il calcolatore disponibile al link <a href="https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/node/2626">https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/node/2626</a> ed inserire il luogo di partenza e il luogo di destinazione.	<b>CONTRIBUTO VIAGGIO</b> (in caso di viaggio standard importo riferito a viaggio andata e ritorno)	<b>CONTRIBUTO VIAGGIO GREEN<sup>33</sup></b> (in caso di viaggio ecologico standard) importo riferito a viaggio andata e ritorno
Tra 10 e 99 km:	€ 23 per partecipante	/
Tra 100 e 499 km:	€ 180 per partecipante	€ 210 per partecipante
Tra 500 e 1 999 km:	€ 275 per partecipante	€ 320 per partecipante
Tra 2 000 e 2 999 km:	€ 360 per partecipante	€ 410 per partecipante
Tra 3 000 e 3 999 km:	€ 530 per partecipante	€ 610 per partecipante
Tra 4 000 e 7 999 km:	€ 820 per partecipante	/
	€ 1500 per partecipante	/

**Voce D – Top-up viaggio green** (più gli eventuali giorni di viaggio ammissibili) - destinato agli/alle studenti, compresi quelli con minori opportunità, che effettueranno un viaggio con mezzi di trasporto sostenibili (green)<sup>34</sup> e che non siano nelle condizioni di ricevere il contributo per il viaggio per fasce chilometriche ove previsto (standard o green) – **Voce C** - per il raggiungimento della sede di destinazione. Essi potranno ricevere, previa presentazione all'ufficio della documentazione di viaggio e di apposita dichiarazione a firma del partecipante, il contributo unico di **€ 50,00** aggiuntivo al supporto individuale e gli eventuali giorni di supporto individuale in più<sup>35</sup> per coprire i giorni necessari per l'andata e il ritorno, se previsti.

### COSTI ECCEZIONALI PER VIAGGIO COSTOSO

<sup>32</sup> cfr. nota 32

<sup>33</sup> cfr. nota 33

<sup>34</sup> Cfr. nota 29

<sup>35</sup> I giorni di viaggio vanno sommati ai giorni riportati nell'attestato di partecipazione, rilasciato dal partner al termine del periodo all'estero.

Nel caso in cui si benefici del contributo per viaggio per fasce chilometriche<sup>36</sup> e il costo effettivo del viaggio superi del 70% il costo ammissibile per fascia chilometrica (v. tabella punto 3.1) sarà possibile rimborsare fino all'80% del costo reale sostenuto, previa presentazione della documentazione di viaggio da parte del partecipante<sup>37</sup>.

## 3.2 CONTRIBUTI PER LE MINORI OPPORTUNITÀ

### 3.2.1 TOP-UP STUDENTI CON MINORI OPPORTUNITÀ

Il Programma Erasmus+ mira all'inclusione degli studenti con minori opportunità, prevedendo un finanziamento aggiuntivo, riportato alla **Voce B** nella tabella di cui all'Art. 3.1, che si somma al supporto individuale – **Voce A**. Erogato su base mensile o giornaliera a seconda della durata della mobilità (long o short term) è destinato alle seguenti categorie di partecipanti:

- a) **Studenti e studentesse in condizioni in svantaggio economico:** tale contributo potrà essere assegnato, previa presentazione della documentazione che ne attesta la condizione, fino alla capienza dei fondi disponibili, alle/agli studenti i cui ISEE – Università 2022 siano di importo inferiore a quello indicato nelle disposizioni ministeriali di prossima pubblicazione. A titolo informativo si evidenzia che nel 2022 il D.M. 1320 del 17/12/2021 prevedeva un massimale ISEE pari a euro 24.335,11. Ai fini del calcolo del contributo integrativo saranno tenuti in considerazione i dati ISEE – Università relativi al 2022. Il candidato si impegna a richiedere, entro la data di scadenza del bando, l'ISEE - Università 2022. Coloro che riceveranno il top-up per le minori opportunità non potranno ricevere il contributo di cui all'Art. 3.2.2. Le/I candidati per i quali non sia possibile effettuare il calcolo per ISEE Universitario dovranno richiedere e ottenere un ISEEU parificato da inviare all'Ufficio Mobilità Internazionale, entro la data di scadenza del bando. Nello specifico tale previsione riguarda i seguenti candidati: stranieri non residente in Italia, stranieri residente in Italia, non autonomi e con familiari residenti all'estero; italiani residente all'estero non iscritto all'AIRE.
- b) **Studenti e studentesse con esigenze speciali (fisiche, mentali, sanitarie) certificate:** per accedere a questi contributi aggiuntivi si dovrà spuntare l'apposita casella in fase di candidatura. In caso di assegnazione della borsa, a seguito dell'espletamento delle selezioni, la/il partecipante dovrà fornire all'ufficio mobilità internazionale apposito **certificato medico/certificato di invalidità** da cui si evinca la patologia da cui si è affetti, accompagnato da un'autocertificazione, a firma della/del partecipante, in cui si specifichi che la patologia da cui si è affetti determina spese aggiuntive, le tipologie di spesa ad essa connesse per le quali è necessario disporre dei contributi aggiuntivi e una stima dei costi da sostenere.

Inoltre, per tali partecipanti, qualora il top-up di cui alla **Voce B** non sia sufficiente a coprire le spese che dovrà sostenere all'estero, è prevista la possibilità di partecipare, per il tramite dell'ufficio Mobilità Internazionale, ad una call ad hoc emanata annualmente dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE Italia per l'attribuzione di un contributo aggiuntivo **sulla**

<sup>36</sup> Obbligatorio esclusivamente per le/gli studenti con minori opportunità nel caso di mobilità di breve o lunga durata verso Paesi terzi (Partner Countries)

<sup>37</sup> I costi eccezionali per le spese di viaggio costose andranno a sostituire il contributo per il viaggio per fasce chilometriche.

**base dei costi reali**<sup>38</sup>. La valutazione delle richieste, nonché l'assegnazione della relativa sovvenzione aggiuntiva è di esclusiva competenza dell'anzidetta Agenzia. L'Ufficio Mobilità Internazionale dell'Unibas darà diffusione dell'iniziativa attraverso i canali di comunicazione istituzionali.

Sono altresì, considerati studenti e studentesse con minori opportunità e, pertanto, potranno beneficiare del top-up di cui alla **Voce B** coloro che provengono da contesti migratori e rifugiati, studenti appartenenti a minoranze nazionali o etniche, persone con difficoltà di adattamento linguistico e di inclusione culturale ecc. o che rientrino in una delle seguenti categorie:

- studenti con figli minori
- studenti lavoratori
- studenti con status di atleti professionisti
- studenti orfani di almeno un genitore
- studenti figli di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Gli studenti che si trovino in una delle situazioni sopra citate dovranno spuntare l'apposita casella in fase di candidatura. In caso di assegnazione della borsa, a seguito dell'espletamento delle selezioni, dovranno fornire all'Ufficio Mobilità Internazionale apposita autodichiarazione.

Il criterio generale di ammissione degli studenti ai benefici del contributo finanziario integrativo di cui ai punti a) b) e c) è quella **dell'attestabilità della condizione, tale che sia verificabile dall'ateneo**. Coloro che non produrranno le autocertificazioni/documenti richiesti non saranno ascrivibili alla categoria di "*partecipanti con minori opportunità*" e, pertanto, non potranno beneficiare del top-up previsto dal Programma.

Il contributo non potrà essere assegnato alle mobilità a "*zero grant*" e, nel caso di mobilità parzialmente a zero grant, sarà attribuibile soltanto per i mesi/giorni di mobilità con contributo.

Gli studenti appartenenti ad entrambe le categorie sopra citate potranno avvalersi dei contributi per studenti con minori opportunità, in relazione ad una sola delle categorie sopra elencate.

### 3.2.2 CONTRIBUTO INTEGRATIVO

L'Università degli Studi della Basilicata potrà erogare fino ad esaurimento fondi, a condizione che le/gli studenti non siano percettori del top-up comunitario di cui all'Art. 3.2.1, lettera a) e che siano in possesso dei requisiti per poterne beneficiare, un ulteriore contributo individuale mensile Ministeriale (*Fondo Giovani*) o d'Ateneo per coprire parte delle spese derivanti dal soggiorno all'estero. Con tale contributo viene integrata la borsa comunitaria in base a parametri di merito e dichiarazione ISEE, in linea con le disposizioni ministeriali di prossima pubblicazione. Nell'Allegato IV sono riportati, a titolo informativo, gli importi stabiliti per fasce di reddito relativi agli ultimi due anni accademici e deliberati dagli Organi di Governo dell'Unibas.

Le integrazioni saranno assegnate alle/agli aventi diritto scorrendo la graduatoria ISEE/merito generata attraverso il sistema ESSE3. In caso di esaurimento del budget riservato saranno esclusi dall'assegnazione le/i partecipanti che nella graduatoria ISEE/merito seguono l'ultimo nominativo finanziato, anche all'interno del medesimo scaglione.

<sup>38</sup> In particolare questi costi mirano a coprire l'ulteriore sostegno finanziario necessario per le persone con particolare esigenze fisiche, mentali o di salute, non solo per partecipare alla mobilità ma anche per eventuali visite preparatorie (verifica percorsi casa/università, verifica eventuali barriere architettoniche etc). E' possibile, quindi, richiedere all'Agenzia i costi aggiuntivi (viaggio e soggiorno) per il/la partecipante e l'accompagnatore/l'accompagnatrice, sempre che giustificate, e a condizione che il sostegno richiesto non sia coperto dalle categorie di bilancio "sostegno per il viaggio" e "sostegno individuale".

Al fine di garantire parità di trattamento, l'Università, previa verifica della disponibilità finanziaria e nel rispetto degli scaglioni ISEE stabiliti, potrà utilizzare, in sostituzione, altri finanziamenti compatibili per sovvenzionare, con le medesime modalità ed importi, le/i partecipanti che non hanno diritto al contributo ministeriale Fondo Giovani o utilizzare, qualora vi fosse disponibilità di fondi, il top-up comunitario aggiuntivo destinato alle minori opportunità per lo svantaggio economico di cui alla lettera a) dell'Articolo 3.2.1.

**N.B. Per ogni mobilità sarà assegnato un solo tipo di integrazione**, che **non** potrà essere modificata nel corso della mobilità. L'assegnazione avviene, nel rispetto delle condizioni sopra richiamate, prima dell'inizio della mobilità sulla base dell'inserimento nel Learning Agreement di CFU per esami/tesi/esami+tirocinio.

Nel caso in cui il/la partecipante non acquisisca il numero di crediti previsti in relazione al periodo di mobilità trascorso all'estero (v. Art.9, comma 19 del [Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero](#)), il contributo verrà rimodulato proporzionando i CFU acquisiti e il numero di CFU minimo previsto da regolamento in base ai mesi trascorsi all'estero, con limite inferiore di contributo nullo laddove non abbia acquisito alcun CFU (v. art. 3.4.1).

Il/la partecipante che non consegua alcun credito all'estero/ non ottenga/non richieda il riconoscimento delle attività svolte all'estero immediatamente dopo il rientro in sede /all'ottenimento del Transcript of Records o rifiuta il riconoscimento accordato dal/dalla Coordinatore/trice e dalle strutture didattiche di dipartimento/scuola, è tenuto alla restituzione dell'intero ammontare dei contributi ricevuti.

### 3.3 TRATTAMENTO FISCALE DEI CONTRIBUTI

Ai sensi dell'Art. 1, comma 50 della Legge n. 208 del 28.12.2015 alle borse di studio Erasmus per la mobilità internazionale erogate su fondi europei e ministeriali si applicano le esenzioni previste all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 105 del 9 maggio 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 dell'11 luglio 2003, salvo ulteriori modifiche normative.

Le somme corrisposte dall'Università con fondi propri ed a integrazione a vario titolo della borsa di studio (contributi d'ateneo) "Erasmus+" in quanto accessorie rilevano ai fini IRPEF e ai fini della determinazione della base imponibile IRAP dell'ente universitario (art. 10-bis, comma 1, decreto legislativo n. 446 del 1997)<sup>39</sup>, salvo ulteriori modifiche normative.

### 3.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA

L'erogazione dei contributi, **previsti per la sola mobilità svolta in presenza all'estero ed** assegnati esclusivamente per lo svolgimento all'estero delle attività di cui al punto 1.2., è subordinata all'accettazione del contratto per la mobilità internazionale da parte della/del beneficiaria/o in cui saranno dettagliate, tra le altre previsioni, le tempistiche e le modalità di erogazione del contributo. I dati anagrafici e bancari utilizzati per il pagamento saranno quelli inseriti dallo/dalla studente nei sistemi informatici utilizzati dall'Ateneo (Erasmus Manager). Il versamento dei contributi **sarà effettuato esclusivamente mediante accredito sul c/c bancario o postale italiano e carte prepagate con IBAN, purché intestate al/alla beneficiario/a del contributo.**

All'avvio della mobilità il contributo finanziario spettante è stimato sulla base del periodo di mobilità previsto dal contratto per la mobilità internazionale. Al termine della mobilità Erasmus, il

<sup>39</sup> [Parere Agenzia delle Entrate n. 171/2022 del 6/04/2022](#)





contributo finanziario è ricalcolato **sulla base del numero di giorni di mobilità effettivamente svolti** e secondo le modalità di conteggio previste dal programma Erasmus+.

È prevista l'erogazione di:

- ✓ un **primo acconto** all'avvio della mobilità – la partenza e l'avvio della mobilità sono subordinate alle scadenze amministrative e alla relativa accettazione da parte dall'Ateneo estero - corrispondente al:
  - **100%** dei contributi di cui alla **Voce A** nonché, ove spettanti, i contributi di cui alle **Voci B C e D**);
  - il 50% del Contributo integrativo di cui all'art. 3.2.2 qualora spettante.
- ✓ un **eventuale saldo**, al termine della procedura di riconoscimento delle attività formative svolte durante la mobilità, corrispondente:
  - saldo del 50% del Contributo integrativo di cui all'art. 3.2.2 qualora spettante.

In caso di disponibilità di fondi residui, per i giorni di proroga autorizzata potrà eventualmente essere prevista una copertura finanziaria.

L'erogazione totale del contributo al/alla partecipante è subordinata al numero effettivo delle mensilità trascorse all'estero certificate dal partner straniero e alla consegna dei documenti specificati nella sezione “*al rientro*” al link <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-studio.html>. Le date di inizio e fine mobilità devono coincidere, salvo casi eccezionali opportunamente giustificati dalla/dal partecipante, con le mensilità assegnate con l'Accordo per la mobilità Erasmus+.

Decorsi inutilmente i termini previsti si procederà all'applicazione delle penali previste (decurtazione totale o parziale di uno o entrambi i contributi a seconda dell'inadempienza).

Per il calcolo delle mensilità e per l'assegnazione del contributo finanziario sarà considerato l'anno commerciale di 360 giorni e la mensilità è da intendersi di 30 giorni a prescindere dalla durata effettiva del mese (30, 31, 28 giorni), mentre per la *short-term mobility* il contributo sarà calcolato su base giornaliera (giorni effettivi da attestato finale).

Per l'ammissibilità dei contributi Erasmus+ le mobilità vanno realizzate entro e non oltre **il 30/09/2024**.

### 3.4.1 RIMODULAZIONE DEI CONTRIBUTI E RECUPERI

I contributi possono essere soggetti all'obbligo di restituzione totale o parziale. Nel caso di mobilità non corrispondenti ad un numero intero di mensilità, il contributo finanziario verrà calcolato moltiplicando il numero di giorni nel/i mese/i incompleto per 1/30 del costo unitario mensile.

Nel caso in cui le mensilità trascorse all'estero, dichiarate e certificate dal partner, risultassero, in numero, inferiori a quelle assegnate con l'anzidetto Accordo, l'UNIBAS procederà al recupero delle mensilità assegnate ma non utilizzate. **Il partecipante ha l'obbligo di rimborsare la porzione di contributo assegnato dall'Ateneo ma non utilizzato** entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del competente ufficio dell'Ateneo. In caso di mancato rimborso da parte del partecipante si procederà all'avvio delle azioni di cui alla [Delibera del Senato Accademico n. 95/2019 assunta nella seduta del 17/12/2019](#).

Nel caso di differenze tra la mobilità realizzata e quella autorizzata con apposito Accordo di mobilità ai fini di studio, se il periodo realizzato in mobilità fisica **ha una durata superiore** a quella indicata nell'accordo stipulato con il partecipante, i giorni aggiuntivi non autorizzati saranno considerati a “zero-grant”, se il periodo realizzato in mobilità fisica ha **una durata inferiore a**

quella indicata nell'accordo, fermo restando il rispetto della durata minima ammissibile (60 gg.<sup>40</sup>), si applicherà la seguente regola:

- a. se la **differenza** tra il periodo realizzato e quello indicato nell'accordo è **superiore a 5 giorni**, le date di inizio e di fine coincideranno con il periodo effettivamente realizzato (come da *Transcript of records* o dal *Certificate of Attendance*) e il contributo verrà ricalcolato.
- b. **Se la differenza è pari o inferiore a 5 giorni**, le date di inizio e di fine periodo coincideranno con quelle indicate nell'accordo e il contributo non sarà ricalcolato.

**Tale regola non si applica alle mobilità di breve durata.**

Qualora il periodo di studio trascorso fisicamente presso l'Università partner risultasse inferiore a due mesi (60 gg. completi o un trimestre accademico<sup>41</sup> completo, 5 gg. nel caso di short-term mobility), il borsista è tenuto a restituire integralmente l'importo ricevuto e perderà, contestualmente, lo status di "Studente Erasmus+". È richiesta, altresì, la **restituzione totale** di tutti i contributi erogati, in caso di:

- rinuncia al periodo di mobilità;
- annullamento del periodo di mobilità da parte dell'Università degli Studi della Basilicata in virtù del mancato rispetto di quanto previsto dal contratto di mobilità siglato dalla/dal beneficiaria/o.

È prevista la **restituzione totale del contributo di cui al punto 3.2.2**, ove previsto, se si dovesse verificare una delle seguenti condizioni:

✓ **mobilità per esami:**

- mancato completamento di tutte le attività di studio con risultato soddisfacente,
- mancato riconoscimento delle attività sostenute da parte delle strutture didattiche competenti,
- mancata richiesta da parte del/della partecipante del riconoscimento delle attività sostenute entro il conseguimento del titolo di studio o rifiuto del riconoscimento.

Eventuali deroghe a tale norma potranno essere disposte solo dagli Organi Accademici/Commissione d'Ateneo in caso del protrarsi dell'emergenza sanitaria, e verranno comunicate agli/alle studenti interessati/e.

✓ **mobilità per attività di ricerca tesi/tirocinio/mobilità combinata:**

- mancanza di CFU riconosciuti in carriera per mobilità internazionale per attività di ricerca per tesi e/o tirocinio all'estero;

✓ **mobilità di dottorato** (no per Erasmus *short mobility*):

- mancanza di documentata attività di ricerca o di formazione nell'ambito del dottorato di ricerca.

È, invece, prevista la **restituzione parziale** del contributo **di cui al punto 3.2.2** nel caso in cui il/la partecipante non acquisisca il numero di crediti previsti in relazione al periodo di mobilità trascorso all'estero (v. 7 Art.9, comma 19 del [Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero](#)), avrà diritto ad un contributo proporzionale al rapporto tra i CFU acquisiti e quello minimo previsto, con limite inferiore di contributo nullo laddove non abbia acquisito alcun CFU (esempio: durata mobilità: 10

<sup>40</sup> Nel caso in cui la mobilità dovesse terminare nel mese di febbraio saranno ammessi 58/59 gg. (a seconda che trattasi di anno bisestile o meno) in quanto il numero dei giorni nel mese sono inferiori a trenta

<sup>41</sup> In quest'ultimo caso il documento attestante l'inizio e la fine della mobilità rilasciato dall'università ospitante dovrà specificare che il periodo dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa, corrisponde ad un trimestre accademico

mesi, previsti nel LA 40 CFU, acquisiti 27 (minimo 35) =  $(27/35) \% = 77,14\%$  Quindi percepirà il 77,14% del contributo. La penalità sarà pari al 22,86% della borsa spettante).

Nel caso di eventuali recuperi per riduzione periodo all'estero, ovvero integrazione da parte dell'AN, gli importi recuperati o derivanti da integrazione dei fondi saranno assegnati agli/alle studenti che, al momento della partenza, non hanno beneficiato di alcun finanziamento o di parte di esso. Per l'assegnazione si terrà conto della graduatoria stilata in base al modello ISEE.

#### ART. 4 – INGRESSO NEL PAESE OSPITANTE, ASSICURAZIONI E ASSISTENZA SANITARIA

Il partecipante alla mobilità dovrà informarsi autonomamente in merito a eventuali norme che regolano:

- l'ingresso nel Paese ospitante, rivolgendosi per tempo alle relative rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Consolati) in Italia. Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito <http://www.viaggiareassicuri.it/>;
- Assistenza sanitaria nel Paese ospitante, rivolgendosi alla propria ASL o alle rappresentanze diplomatiche. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria nei paesi dell'UE, è valida la tessera sanitaria europea -TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattia), che prevede diverse modalità di utilizzo a seconda del paese di destinazione. È necessario informarsi prima della partenza presso la sede ospitante sulle modalità di accesso all'assistenza sanitaria. Per ulteriori specifiche consultare <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=559> ; <https://www.salute.gov.it/portale/cureUE/dettaglioContenutiCureUE.jsp?lingua=italiano&cid=624&area=cureUnioneEuropea&menu=vuoto>

La legislazione e la normativa, che regolano l'ingresso degli/delle studenti non comunitari/e nei vari Paesi partecipanti al Programma Erasmus +, sono legate alla nazionalità di tali studenti: è responsabilità dello/della studente raccogliere, con il necessario anticipo, le informazioni e procurarsi i documenti che consentiranno l'ingresso e la permanenza nel Paese di destinazione, rivolgendosi alle rispettive rappresentanze diplomatiche. In particolare si segnala che la procedura per l'ottenimento del visto per i paesi europei che non fanno parte dell'area SCHENGEN è particolarmente lunga e non sempre porta al rilascio del visto. Le/gli studenti non comunitari sono pregati di tenere presente questo aspetto nella scelta dell'ente ospitante.

Relativamente ai requisiti di **ingresso**, per poter soggiornare per motivi di studio in un paese dell'Unione Europea è in linea di massima sufficiente la carta d'identità, mentre per soggiornare in un paese extra-UE **tutti le/gli studenti iscritti/e all'Università degli Studi della Basilicata** devono adempiere alle norme previste dal Paese ospitante in materia di **Visti e Permessi di soggiorno** legati all'attività di studio. È di esclusiva responsabilità del partecipante ottenere il visto. Per approfondimenti consultare la sezione di riferimento <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-studio.html>, sezione "Prima" della partenza.

Per la **copertura assicurativa sanitaria** durante il soggiorno all'estero in Paesi fuori dall'Unione Europea (Extra-UE), non è sufficiente la copertura della Tessera Europea di Assistenza Malattia (TEAM) rilasciata dal Ministero della Salute. **È necessario quindi sottoscrivere SEMPRE una assicurazione privata che sia valida nel Paese ospitante e copra l'intero periodo di mobilità**, nonché verificare, con congruo, anticipo presso l'Ambasciata o il Consolato del paese ospitante per verificare quali siano le pratiche burocratiche da svolgere prima della tua partenza (ottenimento di visto, permesso di soggiorno, assistenza sanitaria, ecc.).



Per ulteriori informazioni sul diritto o meno all'assistenza sanitaria nei Paesi UE ed extra UE, nonché su come ottenere assistenza consultare la guida interattiva disponibile sul sito del **Ministero della Salute** <https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/homeAssistenzaSanitaria.jsp>.

Le/gli studenti beneficiano automaticamente, con l'iscrizione all'Unibas e per tutta la durata della permanenza all'estero, delle coperture assicurative per **responsabilità civile** e per **infortuni**.

I dettagli delle polizze assicurative saranno scaricabili non appena stipulate sul sito di ateneo, al link: <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/articolo9508657.html>.

Le/gli studenti in mobilità sono tenuti a provvedere autonomamente a dotarsi di adeguata copertura sanitaria durante la permanenza all'estero che copra, nella massima misura possibile, i rischi associati al COVID-19 o altre forme di epidemia aventi caratteristiche di pandemia durante il periodo di svolgimento della mobilità, secondo le modalità previste dal Paese ospitante: [https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/menuContenutoAssistenzaSanitaria.jsp?lingua=italiano&area=Assistenza\\_sanitaria&menu=italiani](https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/menuContenutoAssistenzaSanitaria.jsp?lingua=italiano&area=Assistenza_sanitaria&menu=italiani) nonché un'assicurazione del viaggio a fronte di cancellazioni o ritardi, compresi quelli dovuti all'emergenza Covid19.

Prima della partenza lo/la studente dovrà consegnare all'Ufficio Mobilità Internazionale ([mobint@unibas.it](mailto:mobint@unibas.it)) apposita dichiarazione, o copia dell'assicurazione stipulata, nella quale indicherà la compagnia assicurativa con la quale ha stipulato le polizze citate.

Per informazioni dettagliate <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-formazione.html> (sezione prima della partenza).

I costi di visto, assicurazione sanitaria ed eventuali altri costi richiesti per l'ingresso nei paesi UE ed Extra-Ue non potranno essere coperti dall'UNIBAS.

## ART. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Annalisa Anzalone, Responsabile dell'Ufficio Mobilità Internazionale.

Per accessi agli atti del procedimento concorsuale e per la presentazione di qualsiasi istanza relativa alla mobilità Erasmus (procedura di selezione, di riconoscimento dei crediti in carriera, richieste di rimborsi parziali o totali della borsa di studio, ecc.) gli studenti potranno indirizzare la propria richiesta scritta all'ufficio Mobilità Internazionale, Settore Relazioni Internazionali, Campus Universitario di Macchia Romana, via dell'Ateneo Lucano, 10, 85100 Potenza (Tel. 0971/202158-202157– 202191, e-mail: [mobint@unibas.it](mailto:mobint@unibas.it)). Le istanze relative alle graduatorie definitive dovranno essere presentate entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria ufficiale sul sito istituzionale dell'ateneo.

Le eventuali istanze avverso la graduatoria ufficiale e quelle presentate per altre motivazioni (contestazioni in relazione al riconoscimento crediti conseguiti in mobilità, etc.), saranno sottoposte alla Commissione d'Ateneo per le Relazioni Internazionali.

## ART. 6 – CODICE DI COMPORTAMENTO - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'inosservanza del Codice di Comportamento dell'Università degli Studi della Basilicata (emanato con D.R. N. 202 del 2.08.2017) comporta l'esclusione dalla procedura selettiva, la risoluzione e/o l'annullamento dell'accordo di mobilità ed eventuali applicazioni delle relative sanzioni.



Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante norme sul trattamento dei dati personali e del codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs n.196/2003 integrato e modificato dal D. Lgs n.101/2018), i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. L'Università degli Studi della Basilicata procederà al trattamento dei dati forniti esclusivamente per fini istituzionali e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla determinazione delle graduatorie per l'assegnazione dei posti scambio e del contributo economico. Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dall'Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679.

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. Tali dati potranno essere trasmessi a soggetti esterni, sia per le procedure di valutazione dei candidati sia per il contributo economico o di ulteriori contributi a sostegno della mobilità.

Alle/ai candidate/i sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) n.2016/679, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo richieste all'Università degli Studi della Basilicata.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi della Basilicata, con sede in Via Nazario Sauro, 85, 85100 Potenza, email [rpdp@unibas.it](mailto:rpdp@unibas.it), cui ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

Un'informativa più dettagliata è disponibile all'indirizzo: <https://portale.unibas.it/site/home/riferimenti/protezione-dati.html>.

## ART. 7 – INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

La documentazione, la modulistica e tutte le informazioni sono disponibili sul sito delle Relazioni Internazionali (<https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-studio.html>) o acquisibili presso le Segreterie didattiche dei Dipartimenti/Strutture dell'Ateneo. Il/la partecipante è tenuto a prendere visione del bando, del [Regolamento](#) e di tutte le informazioni pubblicate sul sito.

È fatto obbligo alla/allo studente utilizzare esclusivamente la casella di posta elettronica assegnata dal sistema informatico ESSE3 all'atto dell'immatricolazione. Tutti i soggetti coinvolti nei processi di mobilità utilizzeranno e **prenderanno in considerazione unicamente le richieste e comunicazioni provenienti da indirizzi di posta elettronica istituzionali (@studenti.unibas.it; @unibas.it)**

## ALLEGATI

Allegato I: Ipotesi piano di studio

Allegato II: Certificati ammissibili lingua





Allegato III: Contatti

Allegato IV: Importi dell'integrazione MUR – Fondo giovani - alla borsa Erasmus + studio (*in attesa delle nuove disposizioni sono riportati, a titolo informativo, gli importi riferiti al bando studio dell'anno precedente*).